Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 1° febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 18 ottobre 1968, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito la medaglia d'oro al valor civile al **gonfalone della città di Firenze**, *con la seguente motivazione*:

« Nel corso delle tragiche giornate della inondazione della Città, la intera popolazione di Firenze affrontava con eroica fermezza la furia degli elementi, prodigandosi oltre ogni limite per contenere i disastrosi effetti della calamità ed offrendo mirabili testimonianze di coraggio, di abnegazione, di civismo e di solidarietà umana. Duramente provata da gravissimi disagi e da ingenti danni, reagiva alla sventura con dignità e fierezza, suscitando profonda ed ammirata commozione in tutto il mondo ». (novembre 1966).

(12332)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1374**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Fisiopatologia ostetrica e ginecologica » e di « Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica » sono soppressi e al loro posto vengono istituiti quelli di « Patologia ostetrica e ginecologica »; « Medicina preventiva dei lavoratori »; « Fisiologia applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 164. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1375.**

Estinzione della fondazione scolastica « Pia fondazione liceale Paladini », con sede in Napoli.

N. 1375. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Pia fondazione liceale Paladini », con sede in Napoli presso il liceo classico statale « Vittorio Emanuele II », viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del detto liceo per la istituzione di un premio di studio intitolato a « Stefano Paladini ».

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1376.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Renon.

N. 1376. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 8 febbraio 1968, integrato con dichiarazione del 14 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in frazione Campodazzo del comune di Renon (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1377.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, con sede in Milano.

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (A.N.E.D.), con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 169. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1378.**

Donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Turi.

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Turi, con atto 10 aprile 1959, n. 5091 di rep., a rogito notaio Giuseppe De Miccolis Angelini di Turi, di un appezzamento di terreno di mq. 596, sito in Turi, località « Largo Pozzi », riportato in catasto terreni al foglio n. 21, particella 1246 sub ½, sul quale è già stato costruito l'edificio adibito a caserma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 175. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1968, n. **1379.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese viene autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. Immobiliare mostra del tessile, il complesso immobiliare sito in Castellanza, avente fronte stradale su viale Borri e su via Gabardi, della superficie di mq. 37.000, comprendente (oltre ad area nuda) due fabbricati collegati fra di loro da un porticato, al prezzo di L. 325.000.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 85 del 21 marzo 1968.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1380.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede

in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di lire cinque milioni disposto a favore degli « orfani dei carabinieri » dal dott. Ubaldo Lecis col testamento olografo pubblicato con verbale 14 dicembre 1966, n. 104.000 di repertorio, a rogito dott. Francesco Mancosu, notaio in Sesto San Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 173. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. **1381.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede e del cambiamento della denominazione della parrocchia di San Martino vescovo, in comune di Venezia.

N. 1381. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 20 settembre 1967, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di S. Martino vescovo dalla chiesa omonima, in frazione Campalto del comune di Venezia, in quella di S. Benedetto abate nella stessa frazione ed al mutamento del titolo della parrocchia in quello dei SS. Benedetto abate e Martino vescovo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 3. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1968.

Norme per la concessione di un contributo nelle spese di gestione per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, contenente le direttive di intervento previste dallo art. 8 della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario uve e mosti di produzione 1968, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata l'opportunità di assistere le iniziative suddette con il contributo nelle spese di gestione di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e di liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso agli enti gestori di ammassi volontari e alle cantine sociali un contributo statale nella misura massima del 10 % delle spese di gestione dell'ammasso delle uve e dei mosti di produzione 1968.

La spesa complessiva per l'erogazione del predetto contributo non potrà superare l'importo di un miliardo di lire.

Qualora l'applicazione della percentuale di contributo sopraindicata, in relazione all'entità del quantitativo di uve e mosti ammassati, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del suddetto contributo statale verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione del contributo entro il suindicato limite di lire un miliardo.

Con separati provvedimenti potranno essere concessi agli enti gestori di ammassi volontari e alle cantine sociali contributi integrativi nei limiti stabiliti dallo art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, qualora i predetti enti e cantine abbiano operato in zone gravemente danneggiate da avversità atmosferiche o in condizioni particolarmente onerose specie per le difficoltà di collocamento del prodotto.

La predetta spesa di lire un miliardo, farà carico al capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

La commissione istituita con decreto ministeriale 6 agosto 1968, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 dell'11 giugno 1968 esplica i compiti ad essa attribuiti anche per quanto concerne l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 1, gli enti gestori degli ammassi volontari e le cantine sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio:

a) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente o cantina beneficiaria del contributo;

b) relazione sull'attività svolta nel corso della campagna vinicola 1968;

c) dichiarazione attestante la quantità di uva o mosto conferita e lavorata;

d) copia della denuncia di produzione — presentata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1965 — debitamente vidimata dall'ufficio comunale delle imposte di consumo presso il quale detta denuncia è stata presentata;

e) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dell'ente o cantina beneficiaria del contributo, attesti sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ricevute le domande e previa attestazione che il quantitativo di uva o mosto dichiarato da ciascun ente o cantina corrisponde ai quantitativi di mosto o vino denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, provvedono a trasmettere

le domande medesime e la relativa documentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accertata l'ammissibilità delle domande ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione e liquidazione del relativo contributo statale.

Qualora l'ente o cantina abbia beneficiato dei prestiti di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dall'ammontare del contributo previsto dal presente decreto, sarà detratto l'importo del concorso statale concesso sui prestiti suddetti.

Art. 6.

Nelle regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano, a carico delle regioni stesse, contributi nelle spese di gestione a favore di cantine sociali e di enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1968, il contributo statale di cui al presente decreto verrà corrisposto alle regioni nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle regioni medesime benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Resta a carico delle regioni il maggiore onere da esse sostenuto, qualora i provvedimenti regionali prevedano un contributo superiore a quello statale previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1968
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 325

(533)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Elenco agenti marittimi raccomandatari per le province di Trieste e Gorizia - Estensione della competenza territoriale alla provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, sulla istituzione di elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1940, che determina le province nelle quali gli elenchi di cui sopra sono istituiti;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1959, con il quale fu demandata alla competenza della commissione per la formazione dell'elenco degli agenti marittimi raccomandatari operanti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, istituita ai sensi del predetto decreto 18 ottobre 1940, anche l'istituzione e la tenuta dell'elenco degli agenti marittimi raccomandatari residenti nella circoscrizione territoriale della provincia di Gorizia;

Vista la richiesta avanzata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per ottenere l'estensione della competenza della commissione predetta anche alla provincia di Udine, attualmente compresa nell'elenco interprovinciale istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Tenuto conto che ora la provincia di Udine rientra nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto interministeriale 18 ottobre 1940, di cui alle premesse, la competenza della commissione per la formazione dell'elenco degli agenti marittimi raccomandatari operante presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricotura di Trieste e dell'elenco interprovinciale istituito presso detta camera è estesa anche alla provincia di Udine.

L'elenco interprovinciale istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è pertanto valevole per le province di Venezia e Rovigo.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, di Venezia e di Udine sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1963, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, associazioni ed enti interessati;

Sentito il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gizzi dott. Elio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cartolano dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Franceschi dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Della Barba dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Albertazzi dott. ing. Marco, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ostillio dott. Cataldo, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Via dott. ing. Carlo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici,

Modolo dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bagnardi dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Innerebner ing. Giorgio, Mayr Anton, Benedetti dottor Edo, Piombo dott. ing. Luigi, Ravanelli dott. Mario, Gunther von Unterrichter barone dott. Mario e Magnabosco avv. Armando, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Ammon comm. Walter, Von Fioreschy dott. Robert, Molignoni dott. Decio, Ziller comm. Lino, Steger dottor Heinold e Sölva cav. Fritz, in rappresentanza della provincia di Bolzano;

Barona geom. Mario, Knoll avv. Paul e Sfondrini Giuseppe, in rappresentanza del comune di Bolzano;

Schwienbacher Hans, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;

Brandstätter dott. Giuseppe, in rappresentanza della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

Donati dott. ing. Angelo, Spagnolli comm. Luigi, Führer dott. Fritz e Staffler Max jun., in rappresentanza della Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano »;

Von Braitenberg dott. Carl, in rappresentanza dello Ente provinciale per il turismo di Bolzano;

Kapfinger dott. Anton, in rappresentanza degli enti fondatori;

Moretti Giovanni e Pernthaler Hans, in rappresentanza degli espositori.

Il consiglio resta in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(543)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Fissazione del termine del 31 dicembre 1972 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni, riguardanti gli impianti della nuova rete telefonica nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti alcune località del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 C.P.T. approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto che da parte dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato emesso ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità il decreto ministeriale del 31 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1966, per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei punti di collegamento, dalla scelta dei materiali, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai ritardi causati dalle necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire misure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario in conseguenza, per le ragioni su esposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1972, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1972, per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni, riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le località appresso specificate:

Pianoro, S. Giovanni in Persiceto (prov. Bologna), Fiorenzuola, Borgo S. Lorenzo, Greve (prov. Firenze), Castellina in Chianti, Monteroni d'Arbia, Buonconvento, S. Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia (prov. Siena), Acquapendente, Bolsena, Caprarola, Monterosi (Viterbo), Roma, Montecompatri, Palestrina (prov. Roma), Ripi, Anagni, Colleferro, Colfelice, Cassino (Frosinone), Calvi Risorta, Vitulazio e Bellona, S. Nicola la Strada (prov. Caserta), S. Martino in Rio, Reggio Emilia, Ba-

gnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra (prov. Reggio Emilia), Sorbolo, S. Secondo Parmense, Torrile, Parma, Busseto, Fidenza (prov. Parma), Cortemaggiore, Piacenza, Borgonovo Val Tidone (prov. Piacenza), Vidulfo e Giussago, Pavia, Linarolo, Mezzanino, Voghera (prov. Pavia), Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Carrosio, Alessandria, Altavilla Monferrato (prov. Alessandria), Ronco Scrivia, Serra Riccò (prov. Genova), Asti Castell'Alfero, Montechiaro d'Asti (prov. Asti), Arignano (prov. Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(660)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta « Vis Agostini » S.r.l., sita in Pergine Valdarno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 437 in data 31 gennaio 1956 e numero 546 in data 22 aprile 1956 con i quali la ditta « Vis Agostini » S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Pergine Valdarno, frazione Laterina Scalo (Arezzo), una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali limitatamente alle preparazioni di soluzioni in genere, supposte e polveri come tali e preparati galenici, limitatamente alle preparazioni di soluzioni in genere, supposte e polveri come tali;

Visto il verbale (pervenuto con nota del 23 novembre 1968, n. 2250) dell'ispezione eseguita a cura del medico provinciale dal quale è risultato che l'officina farmaceutica in parola ha cessato ogni attività produttiva e che sono state smantellate definitivamente tutte le attrezzature tecniche;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca delle autorizzazioni già concesse previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta « Vis Agostini » S.r.l. sita in Pergine Valdarno (Arezzo), frazione Laterina Scalo, concesse con i decreti A.C.I.S. n. 437 in data 31 gennaio 1956 e n. 546 in data 22 aprile 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Arezzo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(699)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(593)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(594)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(591)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Revoca, d'ufficio, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concesse alla officina farmaceutica della ditta « Istituto biofarmacoterapico milanese », sito in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 357 in data 14 ottobre 1955 dal quale risulta che la ditta « Istituto biofarmacoterapico milanese » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Leoncavallo, 20, specialità medicinali, limitatamente alle preparazioni di compresse, fiale e polveri;

Visto il verbale del sopraluogo eseguito dal comando dei carabinieri N.A.S. di Milano alla officina farmaceutica sopra indicata in data 2 ottobre 1968 dal quale risulta che in via Leoncavallo n. 20, non esiste alcuna attrezzatura di produzione e di controllo e l'officina non è più in attività;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca della autorizzazione sopra citata prevista dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche concesse alla officina farmaceutica della ditta « Istituto biofarmacoterapico milanese », sita in Milano, via Leoncavallo, n. 20, con il decreto A.C.I.S. n. 357 in data 14 ottobre 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Albegna e suoi affluenti, in provincia di Grosseto

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, al registro n. 19, foglio n. 7 è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Albegna e suoi affluenti, in provincia di Grosseto.

(623)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile sito in Catanzaro.

Decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.66/187 in data 16 gennaio 1969, col quale, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Catanzaro, via Milano, di proprietà dei signori Azaria Tedeschi e Francesca Tedeschi, per un prezzo non superiore a L. 75.392.000 (settantaciquemilionitrecentonovantaduemila).

(664)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(676)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Pescolanciano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.710.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(677)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Capracotta (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.788.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(678)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.670.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(679)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.085.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(680)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.593.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(681)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.814.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(682)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.680.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(683)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1969, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.773.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(684)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 324.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.057.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 31 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,25	624,25	624,29	624,30	624,25	624,25	624,30	624,30	624,25	624,27
$ Can.	581,82	581,85	582 —	581,90	581,65	581,82	581,85	581,90	581,82	581,90
Fr. Sv.	144,28	144,28	144,30	144,30	144,30	144,29	144,285	144,30	144,28	144,29
Kr D.	83,06	83,02	83,05	83,025	83,10	83,05	83,03	83,025	83,06	83,05
Kr. N.	87,31	87,31	87,32	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,31	87,30
Kr. Sv.	120,71	120,71	120,72	120,73	120,70	120,71	120,72	120,73	120,71	120,70
Fol	172,40	172,40	172,42	172,37	172,35	172,40	172,385	172,37	172,40	172,40
Fr. B.	12,44	12,45	12,4475	12,4510	12,44	12,44	12,453	12,4510	12,44	12,445
Franco francese	126,11	126,07	126,08	126,07	126,05	126,03	126,07	126,07	126,01	126,06
Lst.	1491,75	1491,80	1492 —	1491,95	1491,75	1491,75	1491,75	1491,95	1491,75	1491,75
Dm. occ.	155,70	155,74	155,72	155,73	155,70	155,70	155,72	155,73	155,70	155,72
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,11	24,1080	24,10	24,10	24,1075	24,1080	24,10	24,11
Escudo Port.	21,91	21,91	21,92	21,91	21,70	21,91	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,955	8,9520	8,95	8,95	8,96	8,9520	8,95	8,95

Media dei titoli del 31 gennaio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
» 5 % (Città di Trieste)	96,50
» 5 % (Beni Esteri)	95,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,425
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,30
1 Dollaro canadese	581,875
1 Franco svizzero	144,292
1 Corona danese	83,027
1 Corona norvegese	87,30
1 Corona svedese	120,725
1 Fiorino olandese	172,377
1 Franco belga	12,452
1 Franco francese	126,07
1 Lira sterlina	1491,85
1 Marco germanico	155,725
1 Scellino austriaco	24,108
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,956

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 17 ottobre 1968 dal signor Lukez Danilo, nato a Pisino (Pola) il 30 ottobre 1934, residente a Trieste in via Madonnina, 36, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Luchesi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Lukez Danilo è ridotto nella forma italiana di Luchesi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Uljar Giuseppina, nata a Pisino il 31 marzo 1936, moglie;
Lukez Loretta, nata ad Albona il 27 settembre 1958, figlia;
Lukez Fredi, nato ad Albona l'8 agosto 1965, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(478)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sette posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti; fotografi, posti quattro; mosaicisti, posti uno; restauratori di bronzi, posti uno e restauratori di ceramica, posti uno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a sette posti di operatore tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti ripartiti come segue, tra le seguenti specializzazioni:

fotografi, posti n. 4;
mosaicisti, posti n. 1;
restauratori di bronzi, posti n. 1;
restauratori di ceramica, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore, licenza di scuola d'arte o altro titolo equipollente.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle fôrze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o altro titolo equipollente;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istuzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione dei suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la specializzazione per la quale intendono concorrere.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.
Prove d'esame

L'esame consisterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove comprenderanno:

1) la descrizione di uno dei procedimenti tecnici interessanti il campo di attività della specializzazione per la quale il candidato concorre;

2) l'attuazione di un lavoro fissato dalla commissione in rapporto a ciacuna branca di specializzazione di cui alla precedente prova (durata della prova: tre giorni per otto ore giornaliere).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) nozioni relative alle varie tecniche interessanti il campo di attività della specializzazione per la quale il candidato concorre;

2) leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale ed agli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 2;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un'istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato si affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invilidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizo di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti delle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli operatori tecnici, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 146

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delal pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . e residente in . . . . . .
(provincia di . . .) via . . . . . .
n. . . chiede di essere ammesso al corso per . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . .
conseguito presso . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre;

9) intende concorrere per la seguente specializzazione . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con n. . . figli); o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(615)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31445, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 196, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna; decreto ministeriale 22 giugno 1968, citato nelle premesse, è commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici della Sardegna, indetto con il decerto ministeriale 22 giugno 1968, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Cecconi dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Berio prof. Angelo, ordinario di scienza delle costruzioni dell'Università di Cagliari;

Fassò prof. Costantino, ordinario di idraulica dell'Università di Cagliari;

Villaminar dott. ing. Antonio, ispettore generale del genio civile;

Ortu dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo del genio civile;

Argiolas prof. Guido, membro aggiunto per la lingua inglese;

Padiglione Pittau prof.ssa Erinna, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale dott. Giovanni Balata.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 17 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 201

(636)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Riapertura dei termini del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista a legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1968, registro n. 9, foglio n. 218 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 20 settembre 1968, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile al quale sono ammessi i laureati in ingegneria civile ed in architettura;
Considerata l'opportunità di riaprire il concorso predetto per la durata di trenta giorni, ritenendosi insufficiente il numero delle domande pervenute alla scadenza del bando;

Decreta:

Articolo unico

Il concorso di cui alle premesse viene riaperto per la durata di giorni trenta a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 10 *Trasporti, foglio n.* 138

(668)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 47, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 47, è costituita come appresso:

Presidente:
Zamboni Alberto, ammiraglio di divisione.

Membri:
Malatesta prof. Sante, ordinario di radiotecnica Accademia navale;
Carrara prof. Nello, ordinario onde elettromagnetiche Università di Firenze;
Tiberio prof. Ugo, direttore istituto elettronica Università di Pisa;
Madella prof. G. Battista, ordinario di elettrotecnica Accademia navale.

Segretario senza voto:
Finocchiaro dott. Salvatore, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1968
Registro n. 54 *Difesa, foglio n.* 376

(538)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano (Pesaro);
Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fano, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	80,43	su 132
2. Zingaretti dott. Vincenzo . . .	»	79,88	»
3. Romano dott. Giacomo	»	79,34	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio . . .	»	78,95	»
5. De Palma dott. Luigi	»	78,90	»
6. Scalia dott. Benedetto	»	78,36	»
7. De Cata dott. Carlo	»	78,09	»
8. Sciascia Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,16	»
9. Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
10. Palmieri dott. Lazzaro G. . . .	»	76,23	»
11. Scandaliato dott. Gaspare . . .	»	76,13	»
12. Pace dott. Domenico	»	75,95	»

13. Sirri dott. Sergio . . . . punti 75,13 su 132
14. Spani dott. Tommaso . . . . » 75,06 »
15. Bonini Celso . . . » 74,95 »
16. Carucci Domenico . . . . » 74,16 »
17. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 74,13 »
18. Rinaldi dott. Mario . . » 74,09 »
19. Mancini dott. Rocco . » 74 — »
20. Lopez dott. Ugo . » 73,99 »
21. Bartelloni dott. Manlio . . . » 72,86 »
22. Russo Luigi . . » 72,83 »
23. Milano Alberto . . » 72,66 »
24. Cavalieri dott. Leovigildo . . » 72,57 »
25. Felice dott. Pio . . . » 71,59 »
26. Crisopulli dott. Domenico . » 71,27 »
27. Rat Giovanni . . . » 71,14 »
28. Bartolomei Adelmo . . . . » 70,87 »
29. Gasponi Vittorio . . . » 70,85 »
30. Mele Gregorio . . » 70,50 »
31. Bernardi Celio . . . . . » 70 — »
32. Pastore dott. Ettore . . . . » 69,81 »
33. Magnani Giovanni . . . » 68,89 »
34. Di Giovine dott. Gaetano . » 68,68 »
35. Vitale Francesco . » 67,83 »
36. Bruschi dott. Vinicio . » 67,64 »
37. Maddaloni Pasquale . . . » 67,60 »
38. Rollone Eusebio . . . » 66,50 »
39. Seclì dott. Ernesto . . . . » 65,80 »
40. Perruggino Giovanni . . . » 65,66 »
41. Tamburrano Nicola . . . . . » 65,08 »
42. Parini Antonio . . . . » 64,66 »
43. Lagorio dott. Briano . . . . » 62,50 »
44. Forlani dott. Remo . . . . » 61,45 »
45. Lancia dott. Mario . » 61,02 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 13 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(599)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli (Firenze);

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Empoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Tovagliari dott. Celso . . . punti 81,50 su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 78,95 »
3. De Palma dott. Luigi . . . » 78,90 »
4. Scalia dott. Benedetto . . . . » 78,36 »
5. Albano dott. Benedetto . » 78,19 »
6. Sciascia Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 77,16 »
7. Verga dott. Vincenzo . . . » 77,16 »
8. Di Campo dott. Michele . . . » 77,02 »
9. Mistretta dott. Francesco . . . punti 76,70 su 132
10. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 76,13 »
11. Pace dott. Domenico . . . . » 75,95 »
12. Suglia dott. Nicola . . . . . » 75,27 »
13. Palmieri dott. Lazzaro G. . . . » 75,23 »
14. Spani dott. Tommaso . . . . » 75,06 »
15. Carucci Domenico . . . . . » 74,16 »
16. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 74,13 »
17. Rinaldi dott. Mario . . . . . » 74,09 »
18. Mancini dott. Rocco . . . . . » 74 — »
19. Bonini Celso . . . . » 73,95 »
20. Lopez dott. Ugo . . . . . » 72,99 »
21. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 72,86 »
22. Russo Luigi . . . . . . » 72,83 »
23. Milano Alberto . . . . . . » 72,66 »
24. Cavalieri dott Leovigildo . . . » 72,57 »
25. Micio dott. Ardesino . . . » 72,23 »
26. Dibennardo dott. Carmelo . . . » 72 — »
27. Bartolomei Adelmo . . . . » 70,87 »
28. Crisopulli dott. Domenico . . . » 70,27 »
29. Rat Giovanni . . . . » 70,14 »
30. Di Giovine dott. Gaetano . . . » 69,68 »
31. Bruschi dott. Vincenzo . . . . » 67,64 »
32. Maddaloni Pasquale . . . . » 67,60 »
33. Perruggino Giovanni . . . . » 65,66 »
34. Parini Antonio . . . . . . » 64,66 »
35. Baldacchino dott. Emanuele . . . » 63,10 »
36. Forlani dott. Remo . . . . . » 61,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(600)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5847 in data 19 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Cengio, Mallare Casanova Lerrone e nei consorzi Bormida-Pallare, Nasino-Castelbianco-Alto Caprauna e Magliolo-Tovo San Giacomo (frazioni Bardino);

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione dei posti resisi disponibili per intervenute rinuncie dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Berta Pier Giorgio, residente nel comune di Carcare, è dichiarato vincitore del consorzio medico Bormida-Pallare.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, dei comuni di Bormida e Pallare e dell'ufficio del medico provinciale.

Savona, addì 16 gennaio 1969

Il medico provinciale: LOMBARDI

(545)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.